



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

N. 4/18 Sent.

N. _____ Cont. VG

N. _____ Cron.

N. _____ Rep.



Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Trento
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trento, Sezione Civile composto dai magistrati

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. dott. Guglielmo Avolio | Presidente relatore |
| 2. dott. Roberto Beghini | Giudice |
| 3. dott. Marco Tamburrino | Giudice |

riunito in Camera di Consiglio il giorno 27/03/2018 ha emesso la seguente

SENTENZA

ai sensi dell' articolo 313 codice civile¹

nel procedimento N. _____ V.G. per adozione della persona maggiorenne:

ex artt. 291 e ss. c.c, promosso con ricorso depositato in Cancelleria in data 12/1/2018;

da:

- 1) _____, rapp.ti e difesi dall'avv.
Andrea Antolini -

adottante

convenuto

- 2)
Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica di Trento

Fatto e diritto

In fatto le parti ricorrenti, riportandosi all'atto introduttivo, hanno dichiarato:

- I coniugi _____ e _____ intendono adottare il sig. _____, nato il _____ a _____ (Repubblica Socialista Sovietica della Bielorussia) e residente a città di _____
- Il signor _____ supera di oltre diciotto anni quelli dell'adottando così come la signora _____
- I coniugi _____ non hanno discendenti.
- La moglie del signor _____ concede il proprio assenso all'adozione de qua; nello specifico, la signora _____ presta il proprio assenso a mezzo procura speciale rilasciata al signor _____ dinanzi al notaio del Distretto notarile _____

¹ come mod. dall'art. 30 L. 28.3.2001 n.149

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(Dott. Guglielmo Avolio)





TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO



- *L'adottando non ha mai avuto rapporti con il padre biologico. Se ne conosce il nome, ma solamente perché riferito dalla madre al competenti uffici locali al momento della registrazione e deposito dell'atto di nascita. Dalla lettura del Certificato estratto dell'atto di nascita n. 670 del 14 settembre 2017 è riportato quanto segue:*

- *Fermo quanto posto al punto che precede, è necessario il solo assenso della madre,*

così come attestato dal certificato di morte (atto n. 47 redatto il giorno 25 del mese di giugno dell'anno 1996). Ne deriva che alcun assenso è richiesto nè può essere rilasciato.

Nel pieno rispetto quindi dei requisiti previsti all'art. 291 c.c., così come riscritto dagli interventi della Corte Costituzionale (Corte Cost. 557/1988 e 245/2004); sulla base di dette pronunce, infatti, l'adozione di maggiorenni è consentita anche alle persone che abbiano discendenti maggiorenni e consenzienti, sussistendo gli altri requisiti disposti dalla norma al comma I.

Ai fini dell'adozione richiesta, dunque, ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e alla stessa non osta alcun impedimento.

Tutte le parti, come si è anticipato, hanno prestato pieno assenso all'adozione.

oooooooooooooooooooooooooooo

Premesso che la Corte costituzionale, con sentenza 11-19 maggio 1988, n. 557 (Gazz. Uff. 25 maggio 1988, n. 21 - Prima serie speciale), ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti, risultano adempiute tutte le condizioni previste dalla legge, giacchè:

- 1) L'adottante ha compiuto i trentacinque anni e supera di diciotto anni l'età dell'adottando;
- 2) non ricorrono circostanze ostative ricadenti nel divieto di cui all'articolo 293 codice civile;
- 3) l'adottante e l'adottando hanno prestato il loro pieno consenso (art. 296 codice civile);

-2-

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot. Guglielmo Avolio





TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO



- 4) chiaramente l'adozione conviene all'adottando, stante l'interesse evidente di vedere consolidato, anche sul piano formale, il rapporto affettivo che lega i ricorrenti ed il convenuto; è inoltre conferente l'interesse all'acquisizione dei diritti successori di legge nei confronti dell'adottante.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Trento, ha espresso parere favorevole.

Gli elementi raccolti nel corso della audizione degli interessati escludono la opportunità di disporre la formalità della pubblicazione di cui al 3 co. dell'art. 314 c.c.

P.Q.M.

Visti gli articoli 291, 296, 297, 311, 312, 313 codice civile, come mod. dall'art. 30 L. 28.3.2001 n.149. 737, 738 codice procedura civile come mod. dall'art. 31 L. 28.3.2001 n.149 e la sentenza della Corte costituzionale, con sentenza 11-19 maggio 1988, n. 557

Dichiara

E' fatto luogo all'adozione, da parte di _____
della persona maggiorenne: _____

fermi restando tutti i diritti e doveri delle adottate verso la famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Manda

alla Cancelleria affinché provveda:

1. alla trascrizione sull'apposito registro di cui agli articoli 314 codice civile e 37 disposizioni attuazione codice procedura civile;
2. alla comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per l'annotazione di competenza;
3. agli adempimenti di competenza di cui all'articolo 134 codice procedura civile.-

Così deciso in Trento il 27 marzo 2018

Il Cancelliere

Il Presidente relatore

IL CANCELLIERE
Manuel Floriani

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Guglielmo Avolio)

TRIBUNALE DI TRENTO
CANCELLERIA CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trento, 29 MAR. 2018

IL CANCELLIERE
Manuel Floriani



